

Regione Puglia
L.R. 30 novembre 2012, n. 34 - Art. 3

Riduzione dei costi della politica.

Publicata nel B.U. Puglia 30 novembre 2012, n. 173, supplemento

Art. 3 Abolizione dell'istituto del vitalizio per i Consiglieri regionali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013:

- a) è abolito l'istituto del vitalizio di cui alla L.R. n. 8/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- b) i Consiglieri regionali non sono più assoggettati al versamento dei contributi obbligatori di cui all'articolo 6 della L.R. n. 8/2003 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per i Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'importo dell'assegno vitalizio viene determinato, indipendentemente dalla data di decorrenza, sulla base dell'indennità mensile lorda così come stabilita dal comma 5 dell'articolo 48 della L.R. n. 38/2011.

3. L'Ufficio di Presidenza, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge per la decorrenza dell'erogazione dell'assegno vitalizio, su istanza dei Consiglieri beneficiari, adotta apposito provvedimento con cui viene definito l'ammontare delle competenze spettanti agli stessi, determinate ai sensi del comma 2.

4. I provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto dal comma 3 hanno effetti obbligatori e giuridicamente vincolanti.

5. Per i Consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio.

6. I Consiglieri regionali hanno la facoltà di rinunciare al diritto all'assegno vitalizio qualora non sia ancora iniziata la relativa erogazione. In caso di rinuncia, il Consigliere ha diritto alla restituzione dei contributi versati al suddetto titolo nell'espletamento del mandato.

7. Nel caso in cui il titolare dell'assegno vitalizio o l'avente diritto al vitalizio siano condannati in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti al Libro II, Titolo II, del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, per una durata pari a quella della interdizione stessa (3).

7-bis. Il titolare o l'avente diritto all'assegno vitalizio condannato nei termini di cui al comma 7 è tenuto a darne comunicazione, entro cinque giorni dalla data di notifica della sentenza, ai competenti uffici del Consiglio regionale, che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza (4).

8. Al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. n. 8/2003 le parole: "qualora non sia stato rieleto o comunque cessi dal mandato, " sono soppresse.

8-bis. I consiglieri regionali eletti nella IX legislatura hanno facoltà di versare le somme corrispondenti ai contributi previdenziali mensili di cui alla legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia), occorrenti per completare il quinquennio contributivo della legislatura in corso, purché abbiano maturato un'anzianità contributiva non inferiore a trenta mesi (2).

9. Ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) sono fatti salvi i provvedimenti di corresponsione dei vitalizi in corso di erogazione ai Consiglieri regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 11 aprile 2013, n. 11.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 22 ottobre 2013, n. 31, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «7. L'erogazione del vitalizio per i Consiglieri regionali condannati in via definitiva per delitti contro la Pubblica amministrazione è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale.».

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 22 ottobre 2013, n. 31, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.